



## **REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE**

*Aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2018*

### **PREMESSA**

L'Elenco oggetto del presente regolamento rappresenta per la Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L. un valido ed aggiornato strumento di consultazione del mercato, utile alla corretta selezione degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/32016 e s.m.i. e nel rispetto delle indicazioni operative fornite dalle Linee Guida n. 4 dell'ANAC.

L'iscrizione all'elenco non garantisce l'affidamento di appalti di forniture o servizi, né tantomeno attribuisce agli iscritti alcun diritto rispetto alle decisioni assunte dalla Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L. in merito a procedure di affidamento di contratti pubblici. Si precisa che l'elenco costituisce solo un riferimento per la consultazione del mercato non vincolante per Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L., che, in ogni caso, si riserva di individuare diversamente i soggetti da invitare a presentare offerta nell'ambito delle procedure negoziate esperite ai sensi dell'art. 36 citato o di integrarne il numero, anche attraverso l'esperimento di specifiche indagini di mercato. Analogamente, nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, Dintec - Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L. si riserva di individuare il soggetto con il quale concludere il contratto non attingendo all'Elenco ma analizzando il mercato con modalità diverse (quali, ad esempio, apposite ricerche, consultazione del MEPA, ecc.).

Inoltre, Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L. si riserva la facoltà di abolire, modificare, aggiornare o revocare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento il presente Elenco. Le relative comunicazioni saranno prontamente pubblicate da Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L. sul proprio sito web all'indirizzo [www.dintec.it](http://www.dintec.it).

La presentazione di domanda di iscrizione all'elenco comporta l'accettazione integrale delle disposizioni contenute nel presente regolamento, negli allegati e nelle parti eventualmente interessate da modifica o aggiornamento.

Ai fini del presente Regolamento:

- «Dintec» è Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.C.R.L.



- l'«Elenco» è l'Elenco dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi oggetto del presente Regolamento;
- il «Codice» è il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- «operatore economico» indica una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
- «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di essere iscritto all'elenco predisposto da Dintec;
- le «procedure negoziate» sono quelle previste dall'art. 36 del codice per gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia di interesse europeo nonché quelle esperite volontariamente da Dintec per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, in alternativa all'affidamento diretto privo di confronto concorrenziale.

In caso di incompatibilità tra le disposizioni del Regolamento e le previsioni normative, le prime devono intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate.

#### **Articolo 1 - ISTITUZIONE, OGGETTO E FINALITÀ**

1. E' istituito presso Dintec – Consorzio per l'Innovazione Tecnologica s.c.r.l. l'“Elenco degli operatori economici per l'affidamento servizi e forniture (di seguito, l'“Elenco”), non è istituito anche l'“Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori” poiché tale tipologia di acquisto non viene effettuata abitualmente.

2. L'Elenco degli operatori è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento, relative agli operatori economici che facciano domanda di iscrizione e che risultino, in base alle dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, al fine di poter essere eventualmente invitati alle procedure negoziate di affidamento dei contratti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito, il Codice) nel pieno rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza prescritti dal Codice, nonché di poter eventualmente ricevere affidamenti in via diretta di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a).

3. In particolare, l'Elenco raccoglierà le informazioni relative alla mancanza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché quelle relative a:



- a) requisiti di idoneità professionale;
- b) capacità economico finanziaria
- c) capacità tecniche e professionali

di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016, per le fasce di importo e le categorie per le quali siano richieste.

4. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione ad una, più di una o a tutte le Sezioni dell'Elenco e fasce di importo; in ogni caso dovranno essere osservate, per l'iscrizione in ogni singola Sezione, categoria e fascia di importo le modalità e le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.

5. Resta ferma la facoltà di Dintec di interpellare per le procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all'Elenco.

## **Articolo 2 - STRUTTURA**

1. L'Elenco degli operatori è suddiviso nelle seguenti due Sezioni:

- Sezione I: Fornitori di beni;
- Sezione II: Prestatori di servizi;

2. Ciascuna Sezione è articolata in categorie come da "Elenco categorie merceologiche" allegato al presente regolamento e relative fasce di importo. In particolare, sono previste le seguenti fasce di importo:

- sino a euro 5.000,00
- da euro 5.000,01 a Euro 20.000,00
- da euro 20.000,01 a Euro 40.000,00
- oltre i 40.000,00 euro e sino alla soglia europea

Si precisa che, in considerazione della frequenza statistica degli affidamenti effettuati e previsti da Dintec nel periodo di riferimento, la possibilità di iscrizione per alcune fasce di importo potrebbe non essere attivata, onde evitare gli oneri amministrativi connessi alla formulazione, valutazione, revisione delle domande di iscrizione in relazione a fasce di importo e/o categorie per le quali non si prevedono sufficienti affidamenti.

3. L'Elenco degli operatori riporta le seguenti informazioni:

- a) numero progressivo e data di iscrizione;
- b) denominazione e ragione sociale o cognome e nome;
- c) codice fiscale e/o partita IVA;
- d) numero di REA;
- e) sede legale e amministrativa (qualora diversa da quella legale) o residenza;



- f) nominativo del legale rappresentante;
- g) numero di telefono, fax, indirizzo e-mail – PEC e sito web.

4. Dintec si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura di iscrizione ovvero alla struttura dell'Elenco degli operatori, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni diffonderà adeguata informazione sul proprio sito internet.

### **Articolo 3 - RESPONSABILITÀ**

La corretta tenuta dell'Elenco è affidata al Responsabile Unico del Procedimento.

### **Articolo 4 - CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

1. Dintec seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque sulla base dei criteri definiti nella richiesta di approvvigionamento. In particolare, nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell'Elenco con specifico riferimento alla fascia di importo, categoria merceologica e sezione in cui rientra la commessa oggetto di affidamento sia superiore al numero di operatori economici che Dintec intende invitare alla procedura selettiva, quest'ultima procederà all'invito selezionando gli operatori discrezionalmente tenuto conto dei requisiti posseduti e fatta salva l'applicazione del principio di rotazione.

2. In ragione dell'espressa previsione dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, favorendo la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinati operatori economici.

3. Si precisa che, con riferimento agli affidamenti Dintec, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello in considerazione, sempre che gli affidamenti, precedente e successivo, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa sezione, categoria merceologica e fascia di importo prevista dall'Elenco.

4. Si precisa, altresì, che la suddivisione in fasce adottata ai fini della formazione dell'Elenco tiene conto dell'importo degli appalti affidati e programmati da Dintec con riferimento alla specifica categoria merceologica considerata.

5. E' fatto divieto di procedere ad arbitrari frazionamenti o aggregazioni delle commesse o ad altri artifici finalizzati ad aggirare il principio di rotazione.



6. Di norma, il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto dell'appaltatore uscente e degli operatori economici invitati e non risultati affidatari nel precedente affidamento.

Il principio di rotazione, tuttavia, non trova applicazione nei seguenti casi:

- Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. In tal caso la determinazione a contrarre contiene la motivazione sintetica della scelta;
- In casi eccezionali nei quali Dintec ritenga necessario procedere – motivandolo – al reinvio dell'appaltatore uscente o all'affidamento diretto in suo favore, in considerazione della particolare struttura del mercato, e/o dell'assenza di alternative, e/o della competitività del prezzo offerto rispetto alla media del mercato e/o in considerazione del grado di soddisfazione maturato al termine del rapporto contrattuale;
- Nel caso in cui Dintec ritenga, motivatamente, di procedere ad invitare un operatore economico già invitato alla precedente procedura selettiva e non risultato aggiudicatario ovvero ritenga di procedere all'affidamento diretto allo stesso, tenuto conto dell'aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali o altre ragionevoli circostanze che tale operatore economico sia particolarmente affidabile ed idoneo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo auspicato da Dintec;
- Nel caso in cui Dintec, non operando alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, proceda ad invitare tutti gli operatori iscritti nell'Elenco in relazione alla fascia di importo, categoria merceologica e sezione nelle quali rientra la commessa oggetto di affidamento, sempre che il numero di tali operatori non sia inferiore a 10 nel caso di affidamenti di importo superiore a 40.000 euro e a 5 nel caso di affidamento di importo inferiore.

#### **Articolo 5 - GESTIONE DELL'ELENCO**

1. La gestione dell'Elenco degli operatori avverrà secondo il presente Regolamento e con le modalità previste dalla "Procedura operativa per la gestione Elenco degli operatori".

2. La procedura di cui al comma precedente descrive responsabilità e flussi di attività connessi all'accertamento, alla verifica di ammissibilità della domanda, alla sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione e a quelli relativi alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero ne venga disposta la cancellazione dall'Elenco.

3. Dintec provvederà ad escludere dall'Elenco gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Dintec stessa o che abbiano commesso un errore grave



nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

6. Il procedimento di esclusione d'ufficio è avviato con la comunicazione all'impresa via PEC dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.

#### **Articolo 6 - FORMAZIONE DELL'ELENCO**

1. Le domande pervenute saranno valutate nel termine di 30 gg dal ricevimento, fatta salva la possibilità, nel caso di ricezione di un numero di richieste superiore a 10 nello stesso arco temporale, di procedere alla valutazione delle stesse in un termine maggiore, comunque non superiore a 90 gg. In tal caso, i candidati verranno comunque tempestivamente informati dei tempi di conclusione della procedura di valutazione della propria candidatura, se superiori a 30 gg, e in ogni caso dell'esito della stessa.

2. Le domande, con il numero progressivo di iscrizione e la data di inserimento, saranno inserite nell'Elenco in ordine alfabetico. Gli operatori economici che intendano richiedere l'iscrizione al presente elenco, possono presentare domanda in qualsiasi momento.

3. La domanda deve essere presentata via PEC all'indirizzo "dintescrl@legalmail.it". La domanda deve essere redatta in lingua italiana e alla stessa deve essere allegata la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione, categoria merceologica e fascia di importo desiderata.

4. La dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del Codice e dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo deve essere redatta facendo ricorso al DGUE, scaricabile in formato elettronico al seguente indirizzo [www.dintec.it](http://www.dintec.it) - Albo-fornitori – Documento di gara unico europeo .

In particolare, gli operatori economici interessati dovranno attestare:

1. di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e s.m.i;
2. di essere iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIA di competenza;
3. di essere in possesso degli ulteriori requisiti di idoneità professionale eventualmente previsti per la specifica categoria merceologica
4. nel caso di affidamenti di importo superiore a Euro 30.000 di aver svolto prestazioni analoghe negli ultimi tre anni di importo complessivamente non inferiore al valore della fascia per la quale si chiede l'iscrizione. Per prestazioni analoghe si intendono prestazioni riconducibili alla medesima categoria merceologica di quelle oggetto di



affidamento.

5. L'Elenco ha durata indeterminata ed è soggetto a revisione con cadenza annuale. In particolare, con tale cadenza verrà richiesto agli operatori iscritti di confermare il perdurante possesso dei requisiti per l'iscrizione e l'interesse al mantenimento della stessa e si procederà alla cancellazione dall'elenco degli operatori economici non più interessati o che abbiano perduto i prescritti requisiti o al trasferimento ad altra fascia di importo o ad altra categoria di quegli operatori che abbiano confermato il possesso di requisiti inferiori o diversi da quelli relativi all'iscrizione originaria.

L'elenco sarà portato annualmente all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, Dintec scrl in qualità di Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 "General Data Protection Regulation", di seguito anche GDPR, informa che:

1. Fonti e tipologia dei dati. Ai fini del presente regolamento, Dintec acquisisce le seguenti categorie di dati:

a) Dati personali acquisiti direttamente dall'operatore. Dati Comuni: dati anagrafici, codice fiscale (anche di eventuali dipendenti o clienti), estremi dei documenti di identità (C.I., passaporto, patente di guida), dati di contatto (indirizzi PEC, email, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali; ulteriori informazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non relative a condanne penali o reati.

b) Dati relativi a condanne penali e reati acquisiti direttamente dall'operatore: contenuti delle dichiarazioni di assenza di cause ostative previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

c) Dati dell'operatore acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità giudiziarie nell'ambito del procedimento di inserimento nell'elenco e di verifica dei requisiti dichiarati. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato, indagato, libertà condizionata, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione. Dati fiscali e previdenziali: dati riguardanti la regolarità degli obblighi contributivi e fiscali.

2. Interessati. I dati personali e giudiziari di cui al par. precedente potranno riferirsi ai seguenti esponenti aziendali: legale rappresentante, titolari/soci persone fisiche, amministratori, direttori tecnici, soggetti procurati (in carica e cessati); soggetti delegati ad operare sui conti societari



3. Finalità del trattamento e base giuridica. I dati di cui ai commi precedenti saranno trattati con le finalità di:

a. definire un numero di operatori per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (art. 36 del D.Lgs. 50/2016);

b. avviare le successive procedure per le quali sia prevista la preselezione dei partecipanti mediante consultazione dell'Elenco.

I predetti trattamenti trovano la loro base giuridica nell'esecuzione di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c) anche ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali (art. 6, par. 1, lett. b).

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.

L'iscrizione dell'operatore economico è attivata esclusivamente dall'interessato, per cui il conferimento dei dati è del tutto facoltativo ma necessario per il completamento della procedura di qualifica. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali richiesti comporterà l'impossibilità di dar seguito alla validazione dell'iscrizione e, conseguentemente, l'impossibilità di partecipare a procedure per le quali sia prevista la preselezione dei partecipanti mediante consultazione dell'Elenco. Dintec potrà acquisire dati personali anche da soggetti terzi (ad es., Pubbliche amministrazioni in fase di verifica delle dichiarazioni prestare).

Con la presentazione della domanda di iscrizione, l'interessato attesta di aver reso conoscibile la presente informativa a tutte le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali e/o giudiziari acquisiti.

4. Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione. I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative da:

- personale di Dintec appositamente autorizzato al trattamento;
- Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (CdA, Comitato per il Controllo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza;
- Consulenti e fornitori di servizi: in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati patrocinatori, etc.

La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di



quanto previsto dalla normativa rilevante. Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle Pubbliche amministrazioni ed Autorità di controllo, in relazione alle eventuali verifiche sulle autodichiarazioni effettuate, che agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

La lista degli operatori iscritti nell'Elenco sarà diffusa mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Dintec, come previsto al successivo art. 9.

5. Conservazione dei dati. I dati personali resi dall'operatore per le finalità sopra indicate verranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni dalla cancellazione dall'Elenco, per qualsiasi causa intervenuta.

6. Diritti degli interessati. Il GDPR attribuisce agli interessati specifici diritti, descritti negli artt. 15- 23. In particolare, in relazione ai propri dati personali l'operatore economico ha diritto di chiedere a Dintec l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità. Non sarà possibile esercitare il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento

Rimane infine possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'esercizio dei propri diritti può essere richiesto dall'operatore economico in qualunque momento inviando apposita richiesta ai seguenti contatti:

*Dintec scrl - Consorzio per l'innovazione tecnologica*

*Via Nerva n. 1 - 00187 Roma*

*Tel. 06/47822420 - Fax 06/40400978 - Email: [dintec@dintec.it](mailto:dintec@dintec.it) - PEC: [dintecscrl@legalmail.it](mailto:dintecscrl@legalmail.it)*

*Responsabile per la protezione dei dati di Dintec: [rpd-privacy@dintec.it](mailto:rpd-privacy@dintec.it)*

#### **Articolo 8 - RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

#### **Articolo 9 - FORME DI PUBBLICITÀ**

L'elenco degli operatori economici, costituito a seguito di avviso pubblico, è reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sezione "Albo Fornitori", in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 di ANAC (punto 5.1.10).

*Allegati:*

*1. Procedura operativa gestione elenco operatori economici*

*2. Elenco Categorie merceologiche*